

GUIDA ILLUSTRATIVA

funzionamento di FONDO SANITARIO ALTO ADIGE – Settore Artigianato (di seguito il “Fondo”)

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 16.12.2025

Valido dal 01 gennaio 2026

Indice

1. Premesse	3
2. Regole applicate dal Fondo per l'adesione degli Aderenti	4
3. Modalità di iscrizione degli Iscritti e degli Aventi Diritto	5
4. Importi e modalità di versamento dei contributi	6
5. Richieste speciali	9
6. Richiesta Prestazioni	10
7. Rinnovo dell'iscrizione	10



1. Premesse

Il presente documento illustra le regole e le modalità di:

- adesione degli Aderenti al Fondo di cui all'Art. 6.1, lettere i) e iii) dello Statuto;
- iscrizione degli Iscritti e degli Aventi Diritto con riferimento ai Soci e agli Aderenti rispettivamente di cui agli Artt. 5.1 lettera (i) e 6.1 lettere i) e iii) dello Statuto;
- versamento dei contributi;
- Rinnovo dell'Iscrizione.

Si precisa che ai sensi della presente Guida illustrativa:

- “Soci” sono i Soci del Fondo ai sensi dell'Art. 5.1 lettera (i) del vigente statuto;
- “Aderenti” sono:
 - a) le imprese, sia in forma societaria che in forma individuale, gli enti, le associazioni purché risultino iscritte in Camera di Commercio ove la natura giuridica lo richieda e abbiano la propria sede e/o residenza nella Provincia Autonoma di Bolzano nonché una fonte regolatoria (contratto collettivo nazionale/regionale/provinciale di lavoro, accordo aziendale, accordo territoriale, regolamento aziendale, altro accordo o regolamento) che preveda il versamento del contributo sanitario al Fondo e si considerino rappresentate da uno dei Soci di cui al punto che precede; ;
 - b) i prosecutori volontari, ovvero quelle persone fisiche già iscritte dai soggetti di cui alla lettera a) che precede e che hanno deciso di continuare l'adesione al Fondo anche in assenza del rapporto di lavoro e/o del rapporto societario e in assenza di fonte regolatoria in via del tutto volontaria e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione.
- “Iscritti” sono , I) i lavoratori dipendenti iscritti dai Soci, II) i lavoratori dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente, III) i lavoratori dipendenti degli Aderenti (con esclusione dei prosecutori volontari), i titolari d'impresa individuale Aderente, i collaboratori familiari dell'impresa Aderente (la cui partecipazione all'impresa familiare risulta formalizzata con atto notarile) e i soci persone fisiche che prestano attività lavorativa nell'impresa Aderente che richiedono l'iscrizione al Fondo;
- “Aventi Diritto” sono il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) degli iscritti al Fondo e degli Aderenti prosecutori volontari, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti, ai sensi dell'Art. 6.3 del vigente statuto. Gli Aventi Diritto del medesimo iscritto sono complessivamente definiti anche “Nucleo familiare”.

Per ottenere informazioni riguardanti il funzionamento generale del Fondo si rimanda al Regolamento in vigore.

Per ulteriori questioni specifiche che non vengono trattate né sul presente documento né sul Regolamento in vigore né sul nostro sito internet www.sani-fonds.it (“Sito”), si invita ad inviare un'e-mail a info@sani-fonds.it o di contattare il numero di telefono 0471 1964240.



2. Regole applicate dal Fondo per l'adesione degli Aderenti

Aderenti: imprese costituite in forma societaria e imprese costituite in forma individuale con dipendenti che vengono iscritti al Fondo, enti, associazioni e società

La richiesta di nuova adesione al Fondo deve essere comunicata al Fondo da parte del consulente del lavoro o di un altro soggetto dell'Aderente incaricato da quest'ultimo ("Referente"):

- a) entro il mese a decorrere dal quale si intende aderire (es. per essere iscritta a partire dalla mensilità di maggio, la comunicazione dell'iscrizione deve pervenire al Fondo entro il 31 maggio);
- b) attraverso l'Area Riservata presente nel Sito (<https://service.sani-fonds.it>): inserimento dell'anagrafica completa dell'Aderente, compilazione online del modulo di adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) e l'invio dello stesso, della visura aggiornata dell'Aderente (o, in sua assenza, del certificato di attribuzione del codice fiscale e dello statuto).

A seguito del ricevimento della domanda di adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti e decide se accettarla, rinviarla o respingerla. La decisione adottata dal Fondo sarà comunicata per iscritto via e-mail al Referente.

Aderenti: imprese, enti, associazioni e società senza dipendenti o con dipendenti per i quali l'impresa è obbligata a versare i contributi ad altro fondo, qualora si intenda iscrivere al Fondo il titolare e/o il collaboratore familiare e/o il socio persona fisica

La richiesta di nuova adesione al Fondo deve essere comunicata al Fondo da parte del titolare o del legale rappresentante:

- a) entro il mese precedente a quello a decorrere dal quale si intende aderire (es. per essere iscritto a partire dalla mensilità di maggio, la comunicazione dell'iscrizione, congiuntamente al versamento del relativo contributo, deve pervenire al Fondo entro il 30 aprile);
- b) attraverso la compilazione del modulo di adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) scaricabile dal Sito e l'invio dello stesso al Fondo tramite mail (info@sani-fonds.it), posta ordinaria o consegna a mani presso la sede legale del Fondo, unitamente al modulo di iscrizione del relativo titolare e/o collaboratore familiare e/o socio persona fisica.

A seguito del ricevimento della domanda di adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti e decide se accettarla, rinviarla o respingerla. La decisione adottata dal Fondo sarà comunicata per iscritto via e-mail al titolare o al legale rappresentante che ha presentato la richiesta.



Aderenti: prosecutori volontari

La richiesta di prosecuzione al Fondo da parte del prosecutore volontario deve essere comunicata al Fondo:

- a) entro il mese precedente a quello a decorrere dal quale si intende proseguire l'adesione al Fondo (es. per aderire a partire dalla mensilità di maggio, la comunicazione dell'adesione, congiuntamente al versamento del relativo contributo, deve pervenire al Fondo entro il 30 aprile);
- b) entro e non oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo precedentemente in essere con il rispettivo Aderente e purché il richiedente sia stato già in precedenza iscritto al Fondo almeno per dodici mesi (in caso di pensionato) o almeno per sei mesi (in tutti gli altri casi diversi dal pensionamento);
- c) attraverso la compilazione del modulo di prosecuzione volontaria adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) scaricabile dal Sito e l'invio dello stesso al Fondo tramite mail (info@sani-fonds.it), posta ordinaria o consegna a mani presso la sede legale del Fondo.

A seguito del ricevimento della domanda di prosecuzione volontaria, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti e decide se accettarla, rinviarla o respingerla. La decisione adottata dal Fondo sarà comunicata per iscritto via e-mail al Prosecutore volontario. In caso di accoglimento, il Prosecutore volontario assume la qualifica di Aderente a partire dal mese successivo a quello di ricezione della domanda. L'adesione si intende perfezionata con il pagamento del contributo.

3. Modalità di iscrizione degli Iscritti e degli Aventi Diritto

Lavoratori dipendenti dei Soci (eccetto quelli che si iscrivono volontariamente) e degli Aderenti

La richiesta di iscrizione al Fondo dell'Iscritto deve essere comunicata al Fondo dal Referente:

- a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuto accoglimento della richiesta di adesione del rispettivo Aderente e successivamente entro il giorno 16 del mese successivo in cui viene assunto il nuovo dipendente (ogni mese, infatti, il Referente deve comunicare tutti i lavoratori in forza presso l'Aderente);
- b) attraverso l'Area Riservata presente nel Sito (<https://service.sani-fonds.it>).

La richiesta di iscrizione al Fondo degli Aventi Diritto deve essere comunicata al Fondo dal relativo Iscritto attraverso la compilazione del modulo di iscrizione adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) scaricabile dal Sito e l'invio dello stesso al Fondo tramite mail (info@sani-fonds.it), posta ordinaria o consegna a mani presso la sede legale del Fondo.

L'iscrizione decorre dal mese di assunzione, viene perfezionata con il pagamento del contributo da parte dell'Aderente e confermata mese per mese con l'invio della denuncia dei lavoratori in forza sopra citata.

Il Fondo bloccherà l'iscrizione degli Aventi Diritto iscritti contemporaneamente da due soggetti iscritti al Fondo siano essi dipendenti e/o titolari o soci persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e/o prosecutori volontari. Il Fondo accetterà unicamente l'iscrizione degli Aventi diritto di un solo soggetto iscritto e non potrà accettare duplicazioni di nominativi; sarà possibile, per esempio,



in caso di due o più figli minorenni e/o a carico, l'iscrizione suddivisa dei componenti effettuata dai singoli dipendenti e/o titolari o soci persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e/o prosecutori volontari.

Lavoratori dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente e relativi Aventi Diritto

La richiesta di iscrizione al Fondo sia dell'Iscritto che dei relativi Aventi Diritto deve essere comunicata al Fondo dall'Iscritto attraverso la compilazione del modulo di iscrizione adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) scaricabile dal Sito e l'invio dello stesso al Fondo tramite mail (info@sani-fonds.it), posta ordinaria o consegna a mani presso la sede legale del Fondo.

L'iscrizione decorre dal mese successivo a quello di ricezione della domanda e viene perfezionata con il pagamento del contributo.

Titolare di impresa individuale Aderente, collaboratori familiari dell'impresa Aderente, soci persone fisiche che prestano attività lavorativa nell'impresa Aderente e relativi Aventi Diritto

La richiesta di iscrizione al Fondo sia dell'Iscritto che dei relativi Aventi Diritto deve essere comunicata al Fondo dall'Iscritto stesso attraverso la compilazione del modulo di iscrizione adesione (comprensivo delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali) scaricabile dal Sito e l'invio dello stesso al Fondo tramite mail (info@sani-fonds.it), posta ordinaria o consegna a mani presso la sede legale del Fondo.

L'iscrizione decorre dal mese successivo a quello di ricezione della domanda e viene perfezionata con il pagamento del contributo.

Prosecutore volontario

L'iscrizione decorre dal mese successivo a quello di ricezione della domanda di prosecuzione volontaria e viene perfezionata con il pagamento del contributo.

Il Prosecutore volontario non può iscrivere al Fondo i propri familiari, ad eccezione del proprio coniuge fiscalmente a carico e dei propri figli fino al compimento dei 12 mesi.

Nota: si precisa che l'iscrizione dei figli fino al compimento dei 12 mesi (per i quali non è previsto il versamento del contributo) decorre anche retroattivamente fino alla data di nascita e decade automaticamente al compimento dell'anno di età.

4. Importi e modalità di versamento dei contributi

Il contributo dovuto per l'iscrizione al Fondo degli Iscritti e degli Aventi Diritto nonché per l'adesione al Fondo dei prosecutori volontari e dell'iscrizione al Fondo dei relativi Aventi Diritto ammonta a:

- 10,42 € mensili per ogni singolo dipendente iscritto dai Soci e dagli Aderenti;
- 31,25 € mensili per tutti gli Aventi Diritto volontariamente iscritti dal dipendente di cui al punto che precede;



- 125,04 € annui per ogni singolo dipendente dei Soci che si iscrive volontariamente in base a un accordo aziendale (nel caso di iscrizione inferiore ad un anno, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di iscrizione);
- 375,00 € annui per tutti gli Aventi Diritto volontariamente iscritti dai dipendenti di cui al punto che precede (nel caso di iscrizione inferiore ad un anno, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di iscrizione);
- 125,04 € annui per ogni singolo titolare di impresa individuale Aderente, collaboratore familiare dell'impresa Aderente e socio persona fisica che presta attività lavorativa nell'impresa Aderente (nel caso di iscrizione inferiore ad un anno, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di iscrizione);
- 375,00 € annui per tutti gli Aventi Diritto volontariamente iscritti dal titolare di impresa individuale Aderente, dal collaboratore familiare dell'impresa Aderente e dal socio persona fisica che presta attività lavorativa nell'impresa Aderente (nel caso di iscrizione inferiore ad 1 anno, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di iscrizione);
- 200,00 € annui per ogni Prosecutore volontario (nel caso di adesione inferiore ad un anno, la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi effettivi di adesione);

Nota:

- I) Si precisa che non deve essere versato alcun contributo per i seguenti Aventi Diritto: coniuge fiscalmente a carico ed i figli sino ai 12 mesi di età dell'Iscritto, del titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa aderente e del prosecutore volontario. Questi sono responsabili della dichiarazione effettuata in fase di iscrizione del Famigliare a carico e il Fondo si riserva di effettuare verifiche a campione su tale dichiarazione e, ove tale dichiarazione non risultasse veritiera, il Fondo potrà: a) sospendere l'erogazione delle prestazioni in favore del famigliare a carico a suo insindacabile giudizio; b) richiedere la restituzione dei rimborsi erogati in assenza di famigliare a carico.
- II) In caso di cessazione della qualifica di Iscritto, il contributo versato e non goduto rimane acquisto dal Fondo in virtù dei principi fiscali applicanti al Fondo (rif. art. 148 comma 8 TUIR).

L'erogazione delle prestazioni può avvenire solo per le mensilità coperte dalla relativa contribuzione.

Il versamento dei contributi deve avvenire nelle seguenti modalità ed entro i seguenti termini:

- a) Dipendenti dei Soci (eccetto quelli che si iscrivono volontariamente in base ad un accordo aziendale) e degli Aderenti: versamento mensile da parte del rispettivo Socio o Aderente tramite SDD o bonifico bancario entro il 16° giorno dopo il mese di riferimento (es. il contributo di maggio deve essere versato entro il 16 giugno).
- b) Aventi Diritto dei dipendenti dei Soci e degli Aderenti: versamento mensile da parte del rispettivo Socio o Aderente tramite SDD o bonifico bancario, congiunto al versamento del contributo per il relativo dipendente Iscritto, di cui al punto che precede.
- c) Titolari di impresa individuale Aderente, collaboratori familiari d'impresa Aderente e socio persona fisica che presta attività lavorativa nell'impresa Aderente, nonché dipendente del Socio che si iscrive volontariamente in base ad un accordo aziendale: versamento unico annuale da parte



- del titolare o del socio persona fisica o del collaboratore familiare;

- dell'Aderente;

- del dipendente del Socio che si iscrive volontariamente in base ad un accordo aziendale, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il mese precedente all'iscrizione (es. per beneficiare delle prestazioni del Fondo ad agosto, il pagamento deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio) e, per le annualità successive, anticipatamente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

d) Aventi Diritto dei titolari di imprese individuali Aderenti, del collaboratore familiare d'impresa Aderente, dei soci persone fisiche che prestano attività lavorativa nell'impresa Aderente e dei dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente in base ad un accordo aziendale (analogo al punto che precede): versamento unico annuale da parte

- del titolare o del socio persona fisica o collaboratore familiare
- dell'Aderente o del dipendente del Socio che si iscrive volontariamente in base ad un accordo aziendale,

tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il mese precedente all'iscrizione (es. per beneficiare delle prestazioni del Fondo ad agosto, il pagamento deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio) e, per le annualità successive, anticipatamente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

e) Prosecutori volontari: (analogo al punto che precede): versamento unico annuale da parte del prosecutore volontario tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il mese precedente all'adesione (es. per beneficiare delle prestazioni del Fondo ad agosto, il pagamento deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio) e, per le annualità successive, anticipatamente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

I contributi devono essere versati alle seguenti coordinate bancarie riportando la causale indicata dal Fondo:

- Cassa di Risparmio, IBAN IT45E0604511605000005001118 per i versamenti dei contributi per i dipendenti e relativi Aventi Diritto dei Soci e degli Aderenti.
- Cassa di Risparmio, IBAN IT51A0604511605000005001595 per i versamenti dei contributi per i dipendenti dei Soci che si iscrivono volontariamente, per i titolari di impresa individuale Aderente, per i collaboratori familiari d'impresa Aderente, per i soci persone fisiche che prestano attività lavorativa nell'impresa Aderente e relativi Aventi Diritto nonché per gli Aderenti prosecutori volontari.

Nel caso di pagamenti incompleti o mancanti il Fondo effettua massimo due solleciti ai Soci, al titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e al prosecutore volontario, riservandosi la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione delle Prestazioni.

Nel caso di contributi versati dai Soci e dagli Aderenti il sollecito viene indirizzato ai Soci e agli Aderenti stessi con in copia conoscenza il rispettivo Referente. Nel caso di contributi versati dagli Iscritti il sollecito viene indirizzato all'Iscritto.

Il mancato versamento dei contributi comporta la sospensione dell'erogazione delle Prestazioni in



favore del prosecutore volontario, degli Iscritti, del titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente fin dall'inizio della mensilità non coperta da contribuzione.

I Soci e Aderenti sono responsabili nei confronti del dipendente Iscritto dell'omissione contributiva e della mancata erogazione delle Prestazioni. Pertanto, l'Iscritto ha facoltà di richiedere l'erogazione della Prestazione direttamente al rispettivo Socio. Il Fondo ricevuto il pagamento dei contributi arretrati si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle Prestazioni, dandone conferma ai Soci/ Aderenti e agli Iscritti.

Si avvisa esplicitamente che nel caso di debiti plurimensili da regolarizzare, il Fondo provvederà d'ufficio a contabilizzare i pagamenti in entrata, coprendo i debiti più remoti. Eventuali indicazioni divergenti nell'oggetto indicato sulla disposizione del pagamento verranno ignorate.

Nel caso di mancato pagamento dei contributi a seguito dei due solleciti, il Fondo invia un terzo sollecito ed in assenza di pagamento immediato procede all'esclusione dell'Iscritto, del titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e dei relativi famigliari. Il Fondo si riserva in tali casi di applicare un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale o di richiedere il risarcimento del danno.

Il Fondo provvederà d'ufficio a inviare apposita comunicazione al Socio e/o all'Aderente con in copia per conoscenza il soggetto escluso.

5. Richieste speciali

Richiesta di invio retroattivo delle denunce per i dipendenti dei Soci (esclusi quelli che decidono di iscriversi al Fondo volontariamente) e degli Aderenti: l'invio retroattivo sarà possibile solo se è comprovato dalla seguente documentazione:

- copia/scan della busta paga relativa al periodo in oggetto (sulla busta paga deve essere riportata la quota in favore di FONDO SANITARIO ALTO ADIGE) oppure
- copia/scan del versamento delle quote dovute ed effettuate alla scadenza prevista.

Per risanare la posizione contributiva di cui nel presente comma, il richiedente deve inviare apposita domanda scritta a info@sani-fonds.it allegando la necessaria documentazione comprovante.

Richiesta di risanamento retroattivo della posizione contributiva dei dipendenti dei Soci (esclusi quelli che decidono di iscriversi al Fondo volontariamente) e degli Aderenti: il risanamento retroattivo della posizione contributiva potrà essere richiesto se sussistono i seguenti requisiti:

- denunce mensili inviate con regolare scadenza mensile e secondo le modalità previste.

Per risanare la posizione contributiva di cui al presente comma, il richiedente deve inviare apposita richiesta scritta a info@sani-fonds.it allegando la necessaria documentazione comprovante.

In caso di accettazione sarà possibile risanare la posizione contributiva con un versamento unico dell'importo complessivamente dovuto.



6. Richiesta Prestazioni

Per usufruire delle Prestazioni erogate dal Fondo mediante rimborso delle spese sanitarie sostenute in favore degli Iscritti, Aderenti prosecutori volontari e Aventi Diritto, è necessario consegnare apposita domanda di rimborso scaricabile dal Sito, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, tramite una delle seguenti modalità: a) via posta ordinaria, b) consegna a mani presso la sede legale del Fondo, c) direttamente dall'Area Riservata mySANI-FONDS, previa registrazione.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, decorso tale termine non potranno essere accettate le richieste.

Il rimborso avviene solo su spese sanitarie documentate da ricevute/fatture presentate dall'Iscritto al Fondo emesse in favore dell'Iscritto o Aderente prosecutore volontario o dell'Avente Diritto dal medico e/o dalla struttura sanitaria nel periodo dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre di ogni anno e solo per le mensilità in cui il beneficiario risulta regolarmente iscritto/aderente al Fondo.

Per tutte le relative ulteriori informazioni si rinvia alle diverse sezioni del Nomenclatore di Dettaglio del Settore Artigianato in base alla categoria di appartenenza. La perdita della qualifica di i) Iscritto, ii) titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente; iii) prosecutore volontario e di iv) Aventi diritto non permette agli eredi dei soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) di beneficiare delle prestazioni del Fondo; pertanto, le prestazioni dagli stessi richieste in vita e non ancora liquidate non possono essere rimborsate agli eredi.

7. Rinnovo dell'iscrizione

7.1 Rinnovo dell'iscrizione del titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e dell'iscrizione degli Aventi diritto di questi soggetti e dell'Iscritto

Il titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente rinnova automaticamente la propria Iscrizione e quella dei propri Aventi diritto iscritti, coincidenti con il proprio nucleo familiare, mediante il versamento del contributo previsto dal Fondo, nel rispetto delle scadenze dall'art. 10.1 del presente Regolamento, a meno che non abbia esercitato il recesso ai sensi dell'art. 10.2 del Regolamento.

L'Iscritto, il titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente rinnova automaticamente l'Iscrizione degli Aventi diritto, coincidenti con il proprio nucleo familiare, alla scadenza annuale dell'iscrizione, mediante il versamento del contributo previsto dal Fondo, nel rispetto delle scadenze dall'art. 10.1 del presente Regolamento, a meno che non abbia esercitato il recesso ai sensi dell'art. 10.2 del Regolamento.

In assenza del versamento del contributo, anche a seguito di sollecito secondo quanto previsto agli artt. 11.1 e 11.2 e 11.5 del Regolamento, il Fondo procederà all'esclusione del titolare o socio persona fisica o collaboratore familiare dell'impresa Aderente e dei relativi Aventi diritto e non potrà più rinnovare l'iscrizione per l'annualità successiva, ma potrà procedere ad una nuova iscrizione solo dopo 12 mesi dall'annualità di sospensione. La medesima disciplina si applica al rinnovo degli Aventi diritto da parte dell'Iscritto.



7.2 Rinnovo dell'iscrizione dei prosecutori volontari e degli Aventi diritto (coniuge fiscalmente a carico e dei propri figli fino al compimento dei 12 mesi).

L'Aderente prosecutore volontario rinnova automaticamente la propria iscrizione al Fondo, comprensiva dell'iscrizione del coniuge fiscalmente a carico e dei propri figli fino al compimento dei 12 mesi, alla scadenza annuale dell'iscrizione, mediante il versamento del contributo previsto dal Fondo, nel rispetto delle scadenze dall'art. 10.1 del Regolamento, a meno che non abbia esercitato il recesso ai sensi dell'art. 10.2 del presente Regolamento.

In assenza del versamento del contributo, anche a seguito di sollecito secondo quanto previsto agli artt. 11.1 e 11.2 e 11.5 del Regolamento, il Fondo procederà ad escludere l'Aderente volontario e lo stesso non potrà più rinnovare la propria iscrizione.